



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 175

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Legge 21 settembre 2022, n. 142, - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Cari Presidenti,

Facendo seguito alla comunicazione n. 169 del 14.9.2022 si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21-9-2022 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riportano di seguito le **disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

Articolo 12 (Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori)

L'articolo 12 prevede un regime specifico, con riferimento al periodo di imposta relativo al 2022, di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo; tale disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF entro il limite complessivo di 600,00 euro. L'onere finanziario derivante dalla norma transitoria in esame è quantificato in 86,3 milioni di euro per il 2022 e in 7,5 milioni per il 2023.

La norma transitoria in esame si pone in deroga al regime di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Quest'ultimo prevede un'esenzione dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, nel limite di 258,23 euro nonché, in caso di superamento di quest'ultimo, l'inclusione nel reddito imponibile anche della quota di valore inferiore al medesimo limite; la norma a regime, inoltre, non contempla esenzioni per le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche. Si ricorda altresì che un regime transitorio, valido per i periodi di imposta relativi al 2020 e al 2021, ha elevato per i lavoratori dipendenti il suddetto limite da 258,23 euro a 516,46 euro; in tale regime transitorio, in conformità a quello a regime suddetto e a differenza di quello di cui al presente articolo 12, il superamento del limite determina l'inclusione nel reddito imponibile anche della quota di valore inferiore al

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

medesimo limite e non si contemplano esenzioni per le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche summenzionate.

Articolo 18, comma 1 (Modalità procedurali di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale per dispositivi medici)

Il comma 1 dell'articolo 18 reca una disciplina transitoria sulle modalità procedurali di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale (o della provincia autonoma) per dispositivi medici. Tali norme concernono l'eventuale accertamento del superamento dei limiti di spesa per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e la successiva fase di ripiano (relativo alle quote eccedenti). La disciplina transitoria in oggetto si pone in parziale deroga alla normativa ordinaria in materia, sostituendo con disposizioni specifiche il rinvio (posto dalla suddetta normativa ordinaria) ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione delle modalità procedurali di ripiano (accordo successivo all'eventuale accertamento del superamento del limite annuo).

Il presente **articolo 18, comma 1**, come accennato, reca una disciplina transitoria, in parziale deroga alla normativa ordinaria summenzionata, sostituendo con disposizioni specifiche il rinvio ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione delle modalità procedurali di ripiano; tale disciplina transitoria è posta con riferimento all'eventuale accertamento del superamento dei limiti di spesa regionale (o della provincia autonoma) per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e alla successiva fase di ripiano (relativo alle quote eccedenti).

Al riguardo, la novella di cui al **comma 1 dell'articolo 18** prevede che, qualora, per ciascuno di tali anni, con il decreto ministeriale summenzionato, sia stato accertato il superamento dei limiti di spesa regionale (o della provincia autonoma), le regioni e le province autonome definiscano con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti e aziende del Servizio sanitario regionale (o del Servizio sanitario della provincia autonoma). Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi - d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del summenzionato decreto ministeriale di accertamento, sono definite le linee guida propedeutiche all'emanazione dei suddetti provvedimenti regionali e provinciali. Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario per il 2022 e, in sede di verifica da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, producono la documentazione a supporto delle stesse iscrizioni. Le aziende fornitrici eseguono i relativi versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei suddetti provvedimenti regionali e provinciali; in caso di inadempimento, i debiti delle singole regioni e province autonome per acquisti di dispositivi medici - ivi comprese le somme

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

relative agli acquisti effettuati dagli enti e aziende del Servizio sanitario regionale (o della provincia autonoma) - nei confronti delle suddette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare delle somme oggetto di inadempimento; le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute un'apposita relazione, attestante i necessari recuperi effettuati in base a tale meccanismo di compensazione.

Articolo 18, commi 2 e 3 (Limiti della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti)

I commi 2 e 3 dell'articolo 18 recano alcune modifiche alla disciplina sui limiti della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti, di cui all'articolo 1, commi da 574 a 584, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni. La novella di cui al comma 2, con riferimento alle ipotesi di accertato superamento del limite, introduce un termine temporale, fissandolo al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, per la determinazione, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), della quota del ripiano, attribuita ad ogni azienda farmaceutica interessata e ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma, nonché per la relativa comunicazione all'azienda e alle regioni e province autonome. Il comma 3 integra la norma che prevede un meccanismo di compensazione per i casi in cui le aziende farmaceutiche non provvedano ai versamenti dovuti alle regioni e alle province autonome in base alle suddette quote di ripiano, disponendo che gli stessi enti territoriali trasmettano annualmente all'AIFA un'apposita relazione, attestante i necessari recuperi effettuati in base al medesimo meccanismo di compensazione.

Articolo 19 (Norme in materia di riparto tra le regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

L'articolo 19 reca varie norme in materia di riparto tra le regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La novella di cui al comma 1, lettera a), estende al 2022 una norma transitoria, già posta per il 2021, secondo la quale, al fine della determinazione del fabbisogno sanitario standard delle singole regioni, si assumono come regioni di riferimento tutte e cinque le regioni migliori (individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza e al principio dell'equilibrio economico). La successiva lettera b), al numero 1), estende al 2022 un'altra norma transitoria, anch'essa già posta per il 2021, in base alla quale una quota pari al 15 per cento del finanziamento in oggetto è ripartita sulla base della popolazione regionale residente, con la conseguente limitazione alla restante quota, pari all'85 per cento, dell'applicazione del criterio di riparto basato sul fabbisogno sanitario standard regionale. La novella di cui al numero 2) della stessa lettera b) reca alcuni termini temporali per la definizione del riparto relativo al 2022 e pone un termine temporale per l'adozione del decreto ministeriale - decreto già previsto dalla disciplina finora vigente - di definizione a regime dei pesi in base ai quali si deve modulare, per ciascuna regione e ai fini del riparto in oggetto, il valore - previamente stabilito in base alle regioni di riferimento - del fabbisogno regionale standard.

Il **comma 1, lettera a)**, riguarda, l'individuazione delle regioni di riferimento al fine della determinazione del fabbisogno sanitario standard regionale, estendendo al



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

2022 una norma transitoria, già posta per il 2021, secondo la quale si assumono come regioni di riferimento tutte e cinque le regioni individuate come le migliori. Tale disposizione esclude dunque, in via transitoria, lo svolgimento - previsto dalla normativa ordinaria - della procedura ulteriore di scelta di tre regioni nell'ambito delle cinque regioni individuate. La novella di cui alla **lettera a)** prevede, dunque, che il valore del fabbisogno standard regionale per il 2022 sia determinato facendo riferimento a tutte le suddette cinque regioni, mentre la normativa ordinaria richiederebbe, nell'ambito di queste ultime, l'individuazione, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di tre regioni.

La novella di cui al **numero 1) della lettera b)** estende al 2022 una norma transitoria, già posta per il 2021, in base alla quale una quota pari al 15 per cento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ripartita sulla base della popolazione regionale residente, con la conseguente limitazione alla restante quota, pari all'85 per cento, dell'applicazione del criterio di riparto basato sul fabbisogno sanitario standard regionale; in particolare, la novella fa riferimento, per il riparto relativo al 2022, alla popolazione regionale residente al 1° gennaio 2021.

In merito, la novella di cui al **numero 2) della lettera b)** prevede che entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotti il decreto - già previsto dalla disciplina finora vigente - di definizione a regime dei pesi. Inoltre, la medesima novella di cui al numero 2) della lettera b) pone termini temporali specifici per il riparto relativo al 2022 del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Si prevede che: qualora la relativa intesa non sia stata già sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto ministeriale di determinazione provvisoria del riparto sia adottato entro il 30 settembre 2022; in caso di ulteriore mancato raggiungimento dell'intesa, il decreto di determinazione definitiva sia adottato entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 21 (Anticipo del riconoscimento di quote di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)

L'articolo 21 reca norme transitorie in materia di indicizzazione - cosiddetta perequazione automatica - dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale). Il comma 1 prevede: l'anticipo dal 1° gennaio 2023 al 1° novembre 2022 della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione relativa al 2021 - conguaglio, pari a due decimi di punto percentuale, rispetto alla perequazione già riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2022 e che comprende il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2022 - (lettera a)); un incremento provvisorio, pari nella misura massima a due punti percentuali, subordinato alla condizione che il complesso dei trattamenti pensionistici del soggetto non superi un determinato importo e riconosciuto con esclusivo riferimento alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 e alla tredicesima mensilità spettante nel trimestre in oggetto (ferma restando l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dell'ordinaria disciplina della

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

perequazione automatica) (lettera *b*)). Il suddetto incremento provvisorio (di cui alla lettera *b*)) non rileva ai fini del computo, per il 2022, dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito. Le norme transitorie in esame sono poste con la finalità esplicita di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione.

Articolo 23 (Incremento delle risorse per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi)

L'articolo 23 incrementa nella misura di 100 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del Fondo già istituito ai fini della concessione, per il 2022, con decreto ministeriale, **di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato.**

Articolo 24 (Iniziativa multilaterali in materia di salute)

L'articolo 24 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, avente una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, al fine della partecipazione dell'Italia a due iniziative multilaterali in materia di salute, concernenti, rispettivamente, la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e l'acquisto di vaccini contro il COVID-19 destinati ai Paesi a reddito medio e basso. Alla copertura dell'onere finanziario corrispondente alla suddetta dotazione si provvede mediante una riduzione, nell'identica misura di 200 milioni di euro per il 2022, di un fondo (presente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) relativo al finanziamento di vari interventi connessi all'emergenza da COVID-19.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (all.n.1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005